

**OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA MANOMISSIONE E/O OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE".**

-----  
**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- Che dal 01/11/2010 è entrata in vigore la Convenzione di affidamento del Servizio Idrico integrato su tutto il territorio provinciale lecchese, sottoscritta, in data 08/10/2010, da IDROLARIO con l'ATO della Provincia di Lecco;
- Che IDROLARIO ritiene necessario regolamentare la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico dei Comuni della Provincia di Lecco, per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura nera e mista e delle reti di acquedotto;
- Che il Comune di Nibionno ha approvato un proprio regolamento per la manomissione suolo pubblico e relativa modulistica, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2007;
- Che il Comune di Nibionno ha approvato un proprio regolamento per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/1998;

Vista ed esaminata la bozza di Convenzione per la manomissione e/occupazione del suolo pubblico comunale trasmessa da IDROLARIO Srl in data 27 maggio 2011, prot. comunale n. 6691 del 28/05/2011, composta da 17 articoli;

Valutata la finalità di armonizzare, così come già avvenuto con le tariffe idriche, anche le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo delle manomissioni del suolo stradale per gli interventi afferenti il Servizio idrico Integrato;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dai responsabili dei servizi competenti;

Constatata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

- di approvare per quanto espresso in narrativa la CONVENZIONE PER LA MANOMISSIONE E/OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE, composta da 17 articoli, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la suddetta convenzione sostituirà i regolamenti comunali citati in premessa esclusivamente per gli interventi afferenti il Servizio Idrico Integrato, mentre per tutto quanto non disciplinato nella convenzione rimarranno validi i vigenti Regolamenti Comunali;
- di dare atto che il Sindaco pro-tempore provvederà alla stipulazione della suddetta convenzione, dopo l'esecutività della presente deliberazione;
- di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:
  - Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
  - oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---